



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 13 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO

MESSINA

CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE

Servizio di cattura, allontanamento e gestione delle capre
inselvaticate presenti nelle isole di Alicudi e Stromboli
(Comune di Lipari – ME)

CUP: G61G25000300002

Il responsabile del Servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina modalità, obblighi e requisiti per l'esecuzione del servizio di cattura, contenimento, custodia temporanea, trasporto e allontanamento delle capre inselvatichite presenti nelle isole di Alicudi, Stromboli e Ginostra, mediante tecniche non cruenti e nel pieno rispetto della normativa ambientale, sanitaria, faunistica e di biosicurezza vigente.

L'appalto non prevede in alcun caso l'abbattimento degli animali, né pratiche coercitive o invasive.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il servizio è regolato dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024 (Codice dei Contratti Pubblici)
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law)
- D.Lgs. 134/2022 (attuazione AHL)
- Direttiva 92/43/CEE (Habitat)
- Direttiva 2009/147/CE (Uccelli)
- Regolamento UE 1143/2014 (specie invasive)
- Linee Guida ISPRA
- Normativa sulla movimentazione animale (BDN/IZS)
- Codice della Strada – trasporto animali
- Normativa regionale Siciliana sulla fauna e sugli interventi in aree SIC/ZSC

Per quanto non previsto, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del servizio decorre dalla data del verbale di consegna ed è commisurata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività, come programmate dal DEC in relazione alle condizioni operative e meteomarine.

Il DEC può sospendere o rimodulare le attività per motivi di sicurezza, esigenze logistiche, condizioni meteomarine avverse o cause di forza maggiore.

Art. 4 – Obiettivi del servizio

L'intervento ha come obiettivi:

1. Riduzione dell'impatto ambientale delle capre inselvatichite sugli ecosistemi insulari.
2. Tutela delle specie vegetali e habitat prioritari.
3. Esecuzione delle catture in sicurezza, con tecniche non cruenti.
4. Movimentazione controllata e conforme alla normativa sanitaria.

Art. 5 – Prestazioni richieste all'Operatore Economico

5.1 – Cattura

L'OE deve provvedere a:

- Installare, se necessario, e gestire trappole, recinti e corridoi di convogliamento;
- utilizzare esclusivamente tecniche non cruenti;
- evitare sedazione, narcotici o farmaci non autorizzati;
- operare nel rispetto delle linee ISPRA;
- evitare inseguimenti, coercizione fisica o strumenti traumatici.

5.2 – Contenimento e custodia temporanea

L'OE deve garantire:

- custodia temporanea in aree idonee e sicure;
- approvvigionamento idrico, ombreggio e benessere minimo garantito;
- verifica quotidiana dello stato degli animali;
- compilazione schede giornaliere.

5.3 – Trasporto e allontanamento

L'OE deve:

- effettuare il carico in sicurezza;
- utilizzare mezzi idonei via terra e via mare;
- rispettare le norme sanitarie e di biosicurezza;
- coordinarsi con i servizi veterinari competenti.

5.4 – Documentazione

Obbligatorio:

- verbale giornaliero con numero capi catturati;
- report settimanale;
- documentazione fotografica;
- registri delle attività;
- eventuali certificate sanitarie previste dalla normativa.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Operatore Economico

Sono interamente a carico dell'OE:

- personale qualificato e formato;
- DPI idonei;
- veterinario di riferimento;
- recinzioni, gabbie, trappole, mezzi terrestri e marittimi;
- carburante, manutenzione, materiali di consumo;
- autorizzazioni veterinarie;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- In caso di morte accidentale degli animali catturati, l'Operatore Economico è responsabile della gestione e smaltimento delle carcasse secondo il Reg. (CE) 1069/2009 e il D.Lgs. 152/2006, tramite soggetto autorizzato.
- Ogni evento deve essere immediatamente comunicato al RUP e all'ASP.
- smontaggio e rimozione di tutte le attrezzature a fine servizio;
- Sono inoltre a carico dell'Operatore Economico tutte le spese contrattuali, ivi comprese l'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4."

Art. 7 – Prezzi e modalità di pagamento

- La remunerazione dell'Operatore Economico avviene esclusivamente a misura, in funzione del numero di capi effettivamente catturati, movimentati e trasferiti secondo le modalità previste dal presente Capitolato.
- Il prezzo unitario a base d'appalto è espresso in €/capo catturato e trasferito, come determinato nel Quadro Economico e nel Bando di gara, con riferimento ai valori medi di mercato e ai parametri ISMEA.
- Non sono ammesse:
 - quote fisse;
 - canoni di disponibilità;
 - compensi per mobilitazione;
 - indennità di avvio;
 - rimborsi forfettari.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle prestazioni è subordinato a:

- a) verifica, da parte del DEC, della regolare esecuzione delle attività;
- b) validazione del report giornaliero e settimanale;
- c) conformità della movimentazione animale alle norme veterinarie e di biosicurezza;
- d) corretto completamento della fase di consegna degli animali nel punto indicato dalla Stazione Appaltante.
- e) le quantità riconosciute in pagamento corrispondono esclusivamente ai capi validati dal DEC.

Pagamenti intermedi

L'Operatore Economico può richiedere il pagamento ogni 200 capi catturati, movimentati e trasferiti, previa validazione da parte del DEC delle attività svolte e dei relativi verbali di cattura.

Il DEC, verificata la regolare esecuzione, autorizza l'emissione della fattura per il numero di capi validati.

Non possono essere liquidati importi relativi a capi non ancora certificati.

Saldo finale

Il saldo è corrisposto al completamento dell'intero servizio, previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC.

Art. 8 – Sicurezza

Il servizio è eseguito nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

L'OE deve predisporre il POS, conforme al PSC della Stazione Appaltante, da trasmettere prima dell'avvio delle attività.

Art. 9 – Responsabilità e Assicurazioni

L'OE è responsabile dei danni:

- a persone,
- a beni,
- agli animali catturati,
- all'ambiente.

L'OE deve disporre obbligatoriamente di:

- Polizza RC verso terzi
- Polizza RC attività di cattura/trasporto animali

da allegare al contratto.

Art. 10 – Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali avvengono tramite:

- PEC
- piattaforma telematica
- e-mail istituzionali solo per preavvisi
- telefono per emergenze operative

Art. 11 – Incidenti, fughe e animali feriti

L'OE deve comunicare immediatamente al DEC:

- incidenti occorsi durante cattura e trasporto;
- fughe o dispersioni di animali catturati;
- animali feriti;
- comportamenti anomali o aggressivi.

Valgono le disposizioni veterinarie e di benessere animale.

Art. 12 – Subappalto

- Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione preventiva e motivata del RUP, nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
- L'autorizzazione può riguardare anche le attività principali del servizio, quali:
- cattura degli animali;
- contenimento e custodia temporanea;
- trasporto e movimentazione degli animali.
- L'autorizzazione è concessa solo se il subappaltatore:
- possiede requisiti professionali e tecnici equivalenti a quelli richiesti all'Operatore Economico;
- è in regola con le normative sulla movimentazione, benessere animale e biosicurezza;
- dispone di personale qualificato e mezzi idonei;
- accetta integralmente il presente Capitolato.
- Resta fermo che:
- la responsabilità totale nei confronti della Stazione Appaltante rimane in capo all'Operatore Economico;
- il subappalto non può riguardare l'intero servizio;
- l'Operatore Economico deve vigilare sull'operato del subappaltatore;

- è obbligatoria la comunicazione preventiva del nominativo del subappaltatore e dei relativi requisiti.
- È sempre ammesso l'utilizzo di personale dipendente o collaboratori interni all'Operatore Economico.

Art. 13 – Accesso ai luoghi e vigilanza

Il RUP, il DEC e il personale autorizzato possono accedere in qualunque momento ai siti di cattura, alle aree di contenimento e ai mezzi utilizzati.

L'OE deve collaborare attivamente.

Art. 14 – Penali

Sono applicabili penali per:

- mancata presenza operativa;
- ritardi non giustificati;
- violazione norme veterinarie;
- mancato invio dei report;
- inosservanza del PSC/POS.

Gli importi sono stabiliti nei documenti di gara.

Art. 15 – Risoluzione del contratto (art. 122 D.Lgs. 36/2023)

Il contratto può essere risolto in caso di:

- mancata esecuzione delle attività per oltre 40 giorni consecutivi;
- assenza di catture (zero capi) per 40 giorni senza giustificato motivo;
- rifiuto ingiustificato di eseguire le attività richieste;
- violazioni gravi della normativa sanitaria o ambientale;
- reiterati inadempimenti.

La SA procede a:

1. diffida ad adempiere con 5 giorni di tempo;
2. risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
3. affidamento in danno a nuovo operatore;
4. incameramento della garanzia definitiva.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali (GDPR)

L'OE tratta dati, immagini, informazioni territoriali e documentazione operativa esclusivamente ai fini dell'appalto, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

È vietata ogni diffusione non autorizzata.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono:

- Codice dei Contratti Pubblici

- Codice Civile
- Norme sanitarie e ambientali vigenti

Il Capitolato costituisce parte integrante degli atti di gara e del contratto.